

## **Scheda di approfondimento sull'art. 4 del decreto legge n. 34/2020, come modificato e integrato dall'art. 9 del decreto legge n. 149/2020**

**L'articolo 9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati) del decreto legge n. 149/2020** integra le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal Ssn, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate. Esso modifica il comma 5 della disposizione richiamata ed inserisce i nuovi commi *5-bis* e *5-ter*.

Con l'inserimento del comma *5-bis* viene riconosciuto un contributo *una tantum* a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività ordinarie per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato per l'anno 2020 - tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro "*una tantum*", legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura.

Con le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 (trasformato in disposizione a regime fino al termine dell'emergenza epidemiologica), si intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID, abbiano sospeso le attività. Nel medesimo comma 5, si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del *budget* assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati.

Conseguentemente, le regioni e le province autonome, una volta definito - ai sensi del comma *5-bis* - l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "*una tantum*", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5.

La disposizione sopra illustrata ai sensi del comma *5-ter*, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

## **Scheda di approfondimento sull'art. 4 del decreto legge n. 34/2020, come modificato e integrato dall'art. 9 del decreto legge n. 149/2020**

**Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame, alla lettera a),** interviene sul comma 5 dell'art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020, con la finalità di rendere stabili (a regime) le disposizioni da questo recate. In tal senso, **le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020** (che abbiano sospeso le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'art. 5-sexies, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020), **acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate,** da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati.

La successiva **lettera b)** introduce nell'art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 i commi **5-bis e 5-ter.**

Ai sensi del nuovo **comma 5-bis,** ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, le regioni e le province autonome che, in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per il 2020, **fino a un massimo del 90 per cento del budget a queste assegnato** nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2020 (accordi di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992). **Il predetto riconoscimento tiene conto,** pertanto, **sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020** di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, **sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso** ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, **a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura** che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2020.

Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Pertanto, dal punto di vista procedurale, le regioni e le province autonome, una volta definito - ai sensi del comma 5-bis - l'importo spettante alla struttura sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "una tantum", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5.

La disposizione sopra illustrata, ai sensi del nuovo **comma 5-ter,** si applica anche agli **acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria** con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.